



STUDIO LEGALE **M**

Avv. MARIANNA VETRANO

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

ed istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **Maria Busiello** (C.F. BSLMRA77M60F839J) nata a NAPOLI, il 20/08/1977 e residente in Sant'Anastasia (NA) alla via S. Eligio n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J), del foro di Nola, elett.te domiciliata in Roccarainola (NA), alla via Veccio, n. 11, 80030 (NA), fax 0823751400, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it.

- ricorrente -

Contro

II MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, dpit@postacert.istruzione.it.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in via Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna, PEC drer@postacert.istruzione.it.

L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MODENA, (C.F.: 80009830367) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Via Rainusso, 70/80 41124 Modena, PEC csamo@postacert.istruzione.it.

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA (C.F. 94177150367), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO), PEC udtl01000e@pec.istruzione.it (istituto capofila).

ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" (C.F. 93036720360), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Machiavelli, 12 – 41042 Fiorano Modenese (MO), PEC moic832004@pec.istruzione.it (istituto presso cui la ricorrente ha lavorato ed è stata licenziata).

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via Alfredo Testoni, 6 - C.A.P. 40123, Bolgna, pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti –

Nonché nei confronti di

tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Modena, valide per gli a.s. 2017/2020, prorogate fino al 2021, e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù della riassunzione e del riconoscimento anche giuridico del servizio svolto dalla ricorrente e, dunque, del relativo punteggio in graduatoria, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

Inaudita altera parte ovvero, previa comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito – stante anche la pubblicazione del nuovo bando del personale ATA pubblicato in data 19/03/2021 con il Decreto 3 marzo 2021, n. 50 (relativo al nuovo concorso per l'aggiornamento delle graduatorie personale ATA terza fascia 2021 valide per il triennio 2021-2023, la cui domanda è possibile presentare dal 22 marzo 2021 al 22 aprile 2021) - e, in particolare:

- **La riassunzione della ricorrente presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo per n. 12 ore settimanali di servizio fino al 30/06/2021;**
- **Il riconoscimento giuridico (dunque non solo di fatto ma anche di diritto) del servizio prestato dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo, oltre al servizio prestato dal 14/02/2019 al**

03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, con la conseguenza che allo stesso deve essere attribuito il punteggio di 3 punti come assistente amministrativo;

- **con conseguente condanna** del Miur e delle proprie articolazioni periferiche (USR Emilia Romagna, ATP di Modena, Istituto Comprensivo 2 Modena ed Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1) al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'errore nel calcolo del punteggio effettuato dalla scuola capofila Istituto Comprensivo 2 Modena, per effetto della rescissione del contratto di lavoro, del licenziamento e del mancato riconoscimento anche giuridico del punteggio maturato dalla ricorrente per il servizio svolto dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" e dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, come assistente amministrativo.

PREMESSA IN FATTO

- 1) Premesso che la ricorrente è un'assistente amministrativo precario.
- 2) Ha presentato regolarmente e nei termini domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia come personale Ata nella provincia di Modena per il triennio 2017/2020, prorogato fino al 2021.
- 3) A seguito di tale domanda, è stata inserita in terza fascia d'istituto della provincia di Modena dall'Istituto Capofila "Istituto Comprensivo 2 Modena, con sede in Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO), e, sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti, veniva attribuito il punteggio per i seguenti profili: A.A. (Assistente Amministrativo) punti **13,25**; C.S. (Collaboratore Scolastico) punti **7,75**; come da Graduatorie d'Istituto Personale ATA che si allegano.
- 4) In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie definitive, in data 16/10/2020 la sig.ra Busiello Maria stipulava con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Fiorano Modenese 1" di Fiorano Modenese (MO) contratto di assistente amministrativo a tempo determinato per 12 ore settimanali di servizio con decorrenza dal 16/10/2020 al 30/06/2020.
 - In data 22/02/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 Modena di Modena, con Decreto del 22/02/2021, prot. N. 2062/3.2.c rettificava il punteggio della sig.ra Busiello da punti **13,25** a punti **10,65 (graduatoria A. A.)**; da punti **7,75** a punti **7,1 (graduatoria C.S.)**; in quanto a seguito di controlli è emerso che vi era stato un calcolo errato del punteggio relativo al servizio inserito ed alla duplice attribuzione del punteggio relativo ai titoli culturali.
- 5) Successivamente, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Fiorano Modenese 1" di Fiorano Modenese (MO) comunicava oralmente alla stessa la rescissione del contratto di lavoro a tempo determinato. Nonostante la ricorrente avesse una casella di pec, il decreto di rescissione del contratto di lavoro non le è mai stato notificato.
- 6) Dunque, l'odierna ricorrente attualmente è senza lavoro ed ha subito un grave danno in quanto, credendo di essere destinataria della supplenza oggetto del presente contendere, ha affrontato un

viaggio dalla provincia di Napoli a Modena, ha affrontato molte spese di viaggio, non ha accettato altre convocazioni, ha contratto il covid19 durante il viaggio in treno per poter raggiungere il luogo di lavoro - come da documentazione che si allega - e poi improvvisamente si è ritrovata senza lavoro.

- 7) In data 22/02/2021 la ricorrente ha inviato all'Istituto comprensivo 2 Modena, a mezzo pec, un reclamo avverso il decreto di rettifica prot. 2062/3.2.c. (che si allega).
- 8) In data 10/03/2021 il suddetto istituto rispondeva al reclamo, affermando che la ricorrente aveva effettuato dichiarazioni mendaci in quanto *“il titolo di accesso ovvero il titolo di laurea (giurisprudenza a ciclo unico, pertanto unico titolo), presentato nella domanda di aggiornamento, andava presentato una sola volta”*.
- 9) Inoltre, in data 10/03/2021 veniva effettuato, tramite legale, richiesta di accesso agli atti a mezzo pec, presso entrambi gli istituti, al fine di comprendere come sia stato effettuato il calcolo del punteggio dalla scuola capofila e come fossero stati effettuati i controlli dei titoli.
- 10) A tale richiesta di accesso agli atti risponde solo l'Istituto Comprensivo 2 Modena in data 25/03/2021, da cui si evince che il controllo dei titoli è stato effettuato solo sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e che vi è stato un errore nel calcolo del punteggio effettuato dalla scuola capofila Istituto Comprensivo 2 Modena.
- 11) In data 13/03/2021 veniva inviata a mezzo pec impugnativa del licenziamento, senza alcun esito.

* * * * *

Rilevato che il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti della ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti; pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede:

- **La riassunzione della ricorrente presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO “FIORANO MODENESE 1” come assistente amministrativo per n. 12 ore settimanali di servizio fino al 30/06/2021;**
- **Il riconoscimento giuridico (dunque non solo di fatto ma anche di diritto) del servizio prestato dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO “FIORANO MODENESE 1” come assistente amministrativo, oltre al servizio prestato dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, con la conseguenza che allo stesso deve essere attribuito il punteggio di 3 punti come assistente amministrativo;**
- **La condanna del Miur e delle proprie articolazioni periferiche (USR Emilia Romagna, ATP di Modena, Istituto Comprensivo 2 Modena ed Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1) al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'errore nel calcolo del punteggio effettuato dalla scuola capofila Istituto Comprensivo 2 Modena, per effetto della rescissione del contratto di lavoro e del conseguente licenziamento e del mancato riconoscimento anche giuridico del punteggio maturato dalla ricorrente per il servizio svolto dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO**

COMPENSIVO “FIORANO MODENESE 1” e dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l’ISTITUTO COMPENSIVO 2 MODENA, come assistente amministrativo.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l’esponente chiede l’accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

1) Giurisdizione e competenza del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 413 cpc le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Sul punto, deve evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell’affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass.Sez. Unite, 16756/2014).

Il D.M. 640/2017 art. 9 co 9.4 (Cfr. Doc. 4), inoltre, prevede espressamente e senza ulteriori specificazioni la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, che così recita “*Dopo l’approvazione in via definitiva della graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro*”.

Nel caso di specie trattasi di causa di lavoro avente ad oggetto la corretta valutazione del punteggio nelle graduatorie d'istituto ATA della provincia di Modena. Inoltre, la ricorrente è stata assunta e licenziata dall'Istituto Comprensivo "Fiorano Modenese 1" di Fiorano Modenese (MO), una delle sedi scolastiche scelte dalla stessa nel modello delle scelte degli istituti scolastici, pertanto per tale controversia risulta essere competente il Tribunale di Modena, in funzione del giudice del lavoro.

2) Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la stessa ha presentato regolarmente domanda di terza fascia d'istituto come personale ATA nel 2017, ha lavorato per due anni scolastici, ma poi, per un errore materiale dell'istituto capofila "Istituto Comprensivo 2 Modena di Modena" nel calcolo del punteggio, è stato rescisso il suo contratto di lavoro e l'odierna ricorrente è stata licenziata. Di conseguenza sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, avendo quest'ultima subito un pregiudizio a causa di un errore nel calcolo del punteggio effettuato dall'istituto capofila.

Sussiste anche la legittimazione passiva dell'ATP di Modena in quanto trattasi della provincia scelta dalla ricorrente, nonché dell'Istituto Comprensivo 2 Modena quale istituto comprensivo che ha effettuato l'errore nel calcolo del punteggio dell'odierna ricorrente e la rettifica dello stesso, nonché dell'Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1 che ha rescisso il contratto di lavoro e licenziato l'odierna ricorrente.

B) NEL MERITO:

1) Sulla mancata tempestività dei controlli dei titoli.

Premesso che la legge n. 241/1990 e s.m.i., obbliga le pubbliche amministrazioni a stabilire i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di propria competenza: in via generale, non possono essere superiori a 90 giorni. Tuttavia la legge consente di elevare i termini fino a 180 giorni "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni". Nel caso in cui non sia stabilito un termine e non sia direttamente previsto per legge un termine diverso, la durata massima è di 30 giorni.

Tale legge è stata modificata dalla Legge n. 69/2009 la quale ha ridotto i termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, ovvero in 30 giorni, ed ha introdotto il nuovo art. 2 bis alla legge n. 241/1990. La nuova norma pone a carico di tutte le amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza, dolosa o colposa, dei termini procedurali.

Secondo quanto previsto dalla normativa scolastica in vigore, una volta pubblicate le graduatorie definitive, in corso di vigenza nel triennio 2017/2019, all'atto della costituzione del primo

rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 7 del DM 640/17; dell'art. 8 del DM 374/17; e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).

La valutazione è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445).

I controlli possono avvenire poi anche a campione, in caso si abbiano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (art. 71, comma 1, DPR 445). Infatti, l'inserimento in graduatoria è già di per sé una situazione giuridica tale da legittimare il controllo da parte di tutte le scuole in cui, nelle loro graduatorie d'istituto, è collocato l'aspirante a supplenza, secondo gli artt. 71 e 72 DPR n.445/00, indipendentemente dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

Per il personale ATA la competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. La verifica va fatta per tutte le graduatorie d'inclusione. La verifica è, quindi, in capo al Dirigente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma la scuola che dovrà poi operare a sistema è quella che gestisce la domanda. Qualora la scuola che conferisce la supplenza non sia la capofila, il controllo va richiesto alla scuola capofila che ha gestito la domanda.

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. **Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni** (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00). Tale termine viene sancito anche dalla Legge n. 69/2009

Se la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica all'interessato e alle altre scuole la convalida dei dati.

In caso di mancata convalida dei dati da parte del dirigente scolastico, il quale però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze, costui ne dà notizia all'interessato e ne chiede la regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C).

Effettuata tale operazione, il dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante per l'eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio, i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole

interessate. Di questo va data comunicazione all'aspirante e, anche in questo caso, si rilascia certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o modificati.

Nel caso di specie va evidenziato che tale verifica è stata effettuata dopo più di 4 mesi dalla seconda assunzione, dunque assolutamente fuori termine. Inoltre, la ricorrente ha lavorato anche nell'anno precedente presso l'Istituto capofila senza alcun problema (il quale nemmeno in quell'occasione ha effettuato i dovuti controlli). Dunque, dai fatti testè narrati e dalla documentazione che si allega è indiscutibile il largo spazio temporale entro cui è stata effettuata la valutazione in questione, avvenuta infatti solo in data 22.02.2021, mentre il primo contratto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo 2 Modena veniva stipulato in data 14.02.2020, dunque a distanza di più di un anno, e pertanto non comparabile con le modalità e le tempistiche ex lege.

Pertanto, vi è una colpa della pubblica amministrazione che non ha provveduto subito ad effettuare i controlli sui titoli e servizi dichiarati dalla ricorrente. Ciò viene specificato anche nei provvedimenti emessi dall'istituzione scolastica, la quale dichiara espressamente che la normativa prevede che i Dirigenti delle scuole, al momento del conferimento del primo incarico mediante scorrimento delle graduatorie (dunque non dopo quasi 4 mesi di lavoro) effettuino i controlli in merito alle dichiarazioni rilasciate dagli aspiranti nelle domande di inclusione.

2) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Secondo la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18699 del 2019 il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. In buona sostanza, dovrà essere svolta un'indagine caso per caso dal momento che alla falsa dichiarazione o produzione documentale può teoricamente conseguire: a) la decadenza dal rapporto tout court; b) il licenziamento disciplinare (con connesso obbligo di avvio di un prodromico procedimento disciplinare); c) alcun effetto (e, pertanto, il rapporto prosegue regolarmente).

Nel caso di specie l'istante aveva tutti i requisiti per instaurare il rapporto di lavoro con la P.A. (ovvero il diploma di maturità quale titolo di accesso e i relativi titoli culturali e titoli di servizio come da bando) ed è in possesso di tutti i titoli dichiarati.

Tuttavia, nel caso in cui l'Istituto riteneva che la ricorrente avesse effettuato false dichiarazioni o dichiarazioni mendaci (come lo stesso Istituto Comprensivo 2 Modena ha indicato nella risposta al reclamo del 10/03/2021 Prot. 3203/3.1.b), avrebbe dovuto instaurare prima un procedimento

disciplinare e poi eventualmente procedere col licenziamento, invece nel caso di specie ciò non è stato fatto.

Dunque, nel caso di specie il decreto di rettifica del punteggio con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi "attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20", non è stato proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 octies, della legge 241/1990, "posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto" (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334).

Orbene, nel caso di specie il decreto di rettifica del punteggio con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi "attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20", non è stato proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente ad essere riassunta o quanto meno a vedersi riconosciuto ai fini giuridici il punteggio maturato.

3) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione dell'art. 7, comma 6, DM n. 640/2017.

Dall'esame del decreto di rettifica del punteggio impugnato, nonché dalla risposta al reclamo e alla richiesta di accesso agli atti si desume che vi è stato un errore nel calcolo del punteggio da parte dell'Istituto Capofila Istituto Comprensivo 2 Modena, rilevato anche che nella domanda presentata dalla ricorrente, a pagina 10 non viene assolutamente indicato come punteggio 13,25, ma un punteggio inferiore; pertanto, il punteggio di 13,25 veniva elaborato dall'istituto capofila. Inoltre, il controllo dei titoli della ricorrente è stato effettuato solo sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, senza contattare le istituzioni presso cui ha conseguito i titoli dichiarati.

Inoltre, l'istituto Capofila Istituto Comprensivo 2 Modena, al fine di sollevarsi da qualsiasi responsabilità, sostiene *"che la convalida del punteggio è stata fatta a seguito di dichiarazioni mendaci da parte della S.V. in quanto il titolo di accesso andava presentato una sola volta mentre è stato dichiarato dalla S.V. una seconda volta ossia anche nella domanda di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente....si fa presente che le dichiarazioni fatte dalla S.V. risultano mendaci in quanto il titolo di accesso ovvero il titolo di laurea (giurisprudenza a ciclo unico, pertanto unico titolo), presentato nella domanda di aggiornamento, andava presentato una sola volta. Pertanto, trova applicazione l'art. 7 D.M. 640/2017"*

“l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, [...] sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.

In realtà, come dal bando allegato della domanda ATA 2017, per poter accedere alla figura di Assistente Amministrativo non è prevista la laurea, bensì qualsiasi diploma di maturità (di cui la ricorrente è in possesso). La laurea viene valutata in graduatoria come titolo aggiuntivo, attribuendogli 2 punti.

Infine, l’articolo 7 del Dm 640 del 30 agosto 2017 avente a oggetto “Dati contenuti nel modulo di domanda, validità, controlli” al punto 7.5 prevede che “all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal Dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal Dirigente scolastico che gestisce la domanda”. **Nel caso di specie tali controlli non sono stati effettuati tempestivamente, bensì oltre 1 anno dalla prima assunzione, procurando un grave danno al lavoratore.**

Lo stesso articolo del decreto sopra detto al punto 7.6 prevede inoltre che “in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all’aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all’aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti”. Mentre al punto 7.7 si legge che “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.

Nel caso specifico non sono emerse dichiarazioni mendaci o certificazioni false, in quanto la ricorrente è in possesso del diploma di maturità che le consente l’accesso al profilo di Assistente Amministrativo, inoltre è in possesso della laurea in giurisprudenza che le consente di ottenere

altri due punti in graduatoria. Dunque, vi è stato un errore da parte dell'istituto capofila nel calcolo del punteggio.

Pertanto, non si è proceduto con l'esclusione della stessa dalle graduatorie, né con l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli artt.75 e 76 del Dpr 445/2000 o l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La colpa non è infatti della ricorrente che ha agito in 'buona fede' presentando le opportune certificazioni dei titoli di cui è in possesso.

Per tale motivo il servizio svolto dalla ricorrente deve essere valutato anche ai fini giuridici.

4) Sul licenziamento orale.

Il licenziamento dell'odierna ricorrente è stato comunicato oralmente pertanto è nullo.

La legge impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto e afferma che il licenziamento verbale è inefficace: ciò significa che il licenziamento comunicato solo oralmente non produce alcun effetto e, in particolare, non interrompe il rapporto di lavoro tra le parti, sicché il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare la retribuzione al lavoratore sino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o l'effettiva riassunzione. Le conseguenze derivanti dal licenziamento intimato in forma orale sono ora espressamente disciplinate dall'art. 18 Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro e dal Decreto legislativo 23/2015, in materia di "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti", attuativo della legge 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), che ha introdotto un nuovo regime di tutela a favore dei lavoratori illegittimamente licenziati. A questa ipotesi di licenziamento illegittimo vada applicata la cd. tutela reintegratoria piena. Conseguentemente, il lavoratore ha diritto a: essere reintegrato nel posto di lavoro; ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione (il risarcimento non può comunque essere inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione); ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; scegliere fra la reintegra e l'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (cd. diritto di opzione). L'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno e l'indennità sostitutiva della reintegrazione deve essere "commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività". Sul punto si veda il contratto di lavoro e le buste paga.

5) Sul mancato preavviso di licenziamento.

La legge impone al datore che intende interrompere il rapporto con un proprio dipendente di comunicargli la sua decisione con congruo anticipo, così da permettergli nel frattempo di cercare un'altra occupazione (art. 2118 codice civile). Il periodo di tempo che intercorre tra la

comunicazione del licenziamento e l'ultimo giorno di lavoro in azienda prende il nome di "periodo di preavviso". La sua durata è stabilita dal contratto collettivo applicato, espressa solitamente in giorni di calendario e diversa a seconda dell'anzianità aziendale e del livello di inquadramento del dipendente.

Nel caso di specie ciò non è assolutamente avvenuto e la ricorrente è stata licenziata in tronco, senza avere la possibilità di replicare e di presentare le proprie giustificazioni, violando in questo modo ogni diritto del lavoratore.

6) Sul soccorso istruttorio.

Si ribadisce che l'odierna ricorrente non ha effettuato alcuna dichiarazione mendace.

Il titolo di accesso, ovvero il diploma di maturità, è un titolo realmente posseduto dalla ricorrente, valido a tutti gli effetti al fine di poter accedere al profilo di assistente amministrativo.

Inoltre, la ricorrente è in possesso anche della laurea in giurisprudenza, pertanto tutti i titoli dichiarati sono realmente posseduti dalla lavoratrice.

Il calcolo del punteggio nelle graduatorie d'istituto è stato effettuato dall'istituto capofila ed è superiore rispetto a quello dichiarato dalla ricorrente nella domanda cartacea del 2017; pertanto, l'errore nel calcolo del punteggio è stato effettuato dalla scuola capofila, ovvero dall'Istituto Comprensivo 2 Modena.

Ad ogni modo, nel caso in cui dalla domanda Ata 2017 dovessero emergere degli errori materiali, premesso che l'odierna ricorrente nel 2017 ha provveduto da sola, senza l'aiuto alcuno, alla compilazione della domanda Ata, rilevato che non vi siano dichiarazioni mendaci, è possibile ricorrere al soccorso istruttorio. Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità cartacea, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, rilevato che la domanda è stata presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale. In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo alla ricorrente di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie. L'Amministrazione, in virtù della richiamata disciplina di settore, ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di

inserimento nelle graduatorie e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

Dunque, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n. 144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

7) Sul danno subito dalla ricorrente a seguito del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Busiello Maria un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

In particolare, il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (licenziamento) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale. A riprova del danno subito vi sono le spese sostenute durante l'assunzione per raggiungere il luogo di lavoro (come da biglietti del treno allegati).

Dunque, l'odierna ricorrente chiede, l'incrementato del punteggio che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente e fosse stato considerato valido sia ai fini economici che giuridici (non rilevando il punteggio maturato per le prossime graduatorie d'istituto), nonché il risarcimento del danno, della somma corrispondente alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto.

In più la ricorrente chiede il riconoscimento del danno economico subito dalla mancata tempestività dei controlli effettuati dall'istituto statale che l'ha assunta e dal mancato preavviso di licenziamento, in quanto la sig.ra Busiello per poter lavorare nell'istituto statale Comprensivo "Fiorano Modenese 1" ha dovuto viaggiare col treno ed ha contratto anche il covid19, come si evince dalla documentazione allegata.

Nonché si chiede la condanna di parte resistente del danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistessero gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

8) Fumus boni iuris e periculum in mora.

Rilevato che durante il tempo accordato per la instaurazione di un giudizio ordinario di merito e di piena cognizione, il diritto al lavoro dell'odierna ricorrente sarebbe minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile; pertanto, in richiamo alle norme costituzionali e comunitarie del diritto primario al lavoro e a vivere una vita dignitosa, nonché alla Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) secondo cui "ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione", è intenzione dell'istante richiedere il provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, diretto ad ottenere:

- **La riassunzione della ricorrente presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo per n. 12 ore settimanali di servizio fino al 30/06/2021;**
- **Il riconoscimento giuridico (dunque non solo di fatto ma anche di diritto) del servizio prestato dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo, oltre al servizio prestato dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, con la conseguenza che allo stesso deve essere attribuito il punteggio di 3 punti come assistente amministrativo;**

con conseguente condanna del Miur e delle proprie articolazioni periferiche (USR Emilia Romagna, ATP di Modena, Istituto Comprensivo 2 Modena ed Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1) al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'errore nel calcolo del punteggio effettuato dalla scuola capofila Istituto Comprensivo 2 Modena, per effetto della rescissione del contratto di lavoro, del licenziamento e del mancato riconoscimento anche giuridico del punteggio maturato dalla ricorrente per il servizio svolto dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" e dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, come assistente amministrativo

Come ben sappiamo, i presupposti per l'accoglimento del provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sono due: la probabile esistenza del diritto che il ricorrente vanta (c.d. *fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (c.d. *periculum in mora*).

Nel caso di specie, il presupposto del *fumus boni iuris* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Per quanto riguarda invece il cd. *periculum in mora*, si deduce che il mancato riconoscimento ai fini giuridici del punteggio maturato finora come assistente amministrativo e la riassunzione è causa per questo di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità. Inoltre, si rileva che in data 22 marzo 2021 è stato pubblicato di nuovo il bando delle graduatorie di terza fascia ATA 2021-2024 ed è importante che l'odierna ricorrente possa inserire il punteggio maturato relativo al servizio svolto, al fine di ottenere un incarico a settembre/ottobre 2021. Dunque, come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo con il punteggio maturato durante il servizio svolto. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, in quanto è stato emesso un decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con la perdita di un reddito certo.

Dunque, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già lesa nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, in punto in fatto ed in diritto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni difese e conclusioni di controparte

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRELIMINARE:

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del

presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

2) IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

Previo fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre:

- **La riassunzione della ricorrente presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo per n. 12 ore settimanali di servizio fino al 30/06/2021;**
- **Il riconoscimento giuridico (dunque non solo di fatto ma anche di diritto) del servizio prestato dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo, oltre al servizio prestato dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, con la conseguenza che allo stesso deve essere attribuito il punteggio di 3 punti come assistente amministrativo;**
- **La condanna del Miur e delle proprie articolazioni periferiche (USR Emilia Romagna, ATP di Modena, Istituto Comprensivo 2 Modena ed Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1) al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'errore nel calcolo del punteggio effettuato dalla scuola capofila Istituto Comprensivo 2 Modena, per effetto della rescissione del contratto di lavoro e del conseguente licenziamento e del mancato riconoscimento anche giuridico del punteggio maturato dalla ricorrente per il servizio svolto dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" e dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, come assistente amministrativo.**

3) NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso;
- Accertare che l'Istituto Comprensivo 2 Modena ha effettuato un errore nel calcolo del punteggio della sig.ra Busiello Maria;
- Ripristinare il rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente con l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo per n. 12 ore settimanali di servizio fino al 30/06/2021;
- accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal 16/10/2020 al 24/02/2021 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "FIORANO MODENESE 1" come assistente amministrativo, oltre al servizio prestato dal 14/02/2019 al 03/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA, nonché l'incremento del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento: alla somma

corrispondente alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto; al danno economico subito dalla mancata tempestività dei controlli effettuati dall'istituto statale che lo ha assunto; alle spese affrontate dalla ricorrente per poter recarsi al lavoro; al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia;

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario, il quale ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

4) **IN SUBORDINE:**

Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

5) **IN VIA ISTRUTTORIA:**

- Si chiede di ordinare al Miur l'esibizione dell'intera documentazione agli atti ritenuta necessaria per la definizione della presente controversia.
- Ordinare all'istituzione scolastica convenuta il deposito e/o l'esibizione delle graduatorie d'istituto prima e dopo l'assunzione dell'odierna ricorrente, del decreto di rettifica del punteggio, di rescissione del contratto (mai ricevuto dall'odierna ricorrente) e di qualunque documento la S.V. possa ritenere utile ai fini della decisione della presente causa.
- Senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede ammettersi interrogatorio libero della ricorrente, nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte.

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) Ccnl comparto scuola;
- 2) domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia come personale Ata nella provincia di Modena per il triennio 2017/2020, prorogato fino al 2021;
- 3) Graduatorie d'Istituto Personale ATA;
 - 1) contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo 2 Modena;
 - 2) buste paga;
 - 3) decreto di rettifica del punteggio definitivo di III fascia d'istituto personale ATA triennio 2017/20 emesso dall'Istituto Comprensivo 2 Modena;
 - 4) Reclamo del 22/02/2021 con ricevute pec;
 - 5) Risposta al reclamo;
 - 6) Spese viaggio;
 - 7) Documentazione medica covid;

- 8) Richieste di accesso agli atti con ricevute pec;
- 9) Risposta alla richiesta di accesso agli atti dall'Istituto Comprensivo 2 Modena;
- 10) Impugnativa di licenziamento con ricevute pec.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e si versa il contributo unificato di euro 259,00.

Roccarainola, 10/04/2021

Firma

Avv. Marianna Vetrano

Documento firmato digitalmente

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Marianna Vetrano

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'errato conteggio del punteggio nelle graduatorie della III fascia d'istituto personale Ata della Provincia di Modena, la riassunzione, il riconoscimento giuridico del servizio svolto ed il risarcimento del danno per perdita di chance;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Modena, per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2017/2020, prorogate fino al 2021.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, incluso quello oggetto del presente giudizio, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Vetrano Marianna

